


CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI

Il PEI su base ICF: indicazioni operative per la redazione, l'aggiornamento e la verifica alla luce del D.I. 182/20



Liceo Scientifico Statale

Francesco Severi

Castellammare di Stabia (NA)

DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF.SSA ELENA CAVALIERE

LEZIONE N 1

A cura della prof.ssa Aiello Silvana

Riferimenti bibliografici NUOVI PEI

- **DECRETO INTERMINISTERIALE N 182/2020**
- **ALLEGATO B Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche**
- **NOTA N 40 DEL 13 GENNAIO 2021**
- **D.gs 66/2017 e s.m.i.**
- **Legge 328/2000**


SUGGERIMENTI BIBLIOGRAFICI: IL NUOVO PEI IN PROSPETTIVA BIO-PSICO-SOCIALE ED ECOLOGICA ERICKSON a cura di Dario Ianes, Sofia Cramerotti e Flavio Fogarolo

ARGOMENTI DELLA LEZIONE

martedì 1° giugno 2021

- ❖ **Articoli 2,3,4,5,6,7,8 del D.I. 182/20 (PEI, GLO, UVM, profilo di funzionamento, progetto individuale, «dagli assi alle dimensioni»)**
- ❖ **Indicazioni operative per la redazione delle sezioni 1-2-3-4- del nuovo PEI**

**II DECRETO
INTERMINISTERIALE 182 E L'ICD**




L'inclusione sociale delle persone con disabilità

- ▶ **promuovere condizioni di vita dignitose e un sistema di relazioni soddisfacenti nei riguardi di persone che presentano difficoltà nella propria autonomia personale e sociale, in modo che esse possano sentirsi parte di comunità e di contesti relazionali dove poter agire, scegliere, giocare, studiare, lavorare e vedere riconosciuto il proprio ruolo e la propria identità**
- ▶ **Vecchia strategia- Obiettivi parziali: più servizi, più denaro per le pensioni e l'assistenza, ecc.**
- ▶ **Nuova strategia- Diritti umani: uguaglianza, rispetto della dignità, non discriminazione, pari opportunità, coinvolgimento nelle scelte**

II DECRETO INTERMINISTERIALE 182 E L'ICF

► Articolo 9 Ambiente di apprendimento inclusivo

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, nella progettazione educativo-didattica si pone particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.
2. Al fine di realizzare quanto indicato all'articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, sono condotte dai docenti osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell'osservazione sistematica dell'alunno con disabilità e della classe, avendo cura, nella scuola secondaria di secondo grado, di tener conto delle indicazioni fornite dallo studente.
3. A seguito dell'osservazione del contesto scolastico, sono conseguentemente indicati obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati e di indicazioni dello studente con disabilità. Particolare cura è rivolta allo sviluppo di **“processi decisionali supportati”**, ai sensi della Convenzione ONU (CRPD).




....nella progettazione educativo-didattica si pone particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS...

➤ **Sezione 6**

➤ **Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori**

➤ LINEE GUIDA PAG 22



La **legge n. 107** del 2015 (c.d. Buona Scuola), delega il Governo, entro diciotto mesi, ad adottare uno o più decreti delegati che dovranno avere come obiettivi la «promozione dell'**inclusione** scolastica degli studenti con disabilità» e il «riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione»



DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66

Norme per la promozione dell'**inclusione** scolastica degli studenti con disabilità', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.


Testo in vigore dal: **12-9-2019**



DECRETO LEGISLATIVO 7 Agosto 2019, n. 96

[Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'**inclusione** scolastica degli studenti con disabilità', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».





VERIFICA

PEI

ANALISI DEL
CASO

ESITI

OSSERVAZIONE A 360°

OBIETTIVI

CHE COSA E'? è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati. È il documento che garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base

DA CHI E' ELABORATO? È elaborato e approvato dal GLO

GLO

Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020

ARTICOLO 3

La sua composizione è definita nell'art. 15 della L. 104/92, come modificato dal decreto. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, ivi compreso l'insegnante specializzato per il sostegno didattico, e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I genitori dell'alunno con disabilità - o chi esercita la responsabilità genitoriale - partecipano ai lavori del GLO. Il decreto indica, inoltre, come partecipanti al GLO altre persone definite «figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità».

GLO

Il decreto indica, inoltre, come partecipanti al GLO altre persone definite «figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità».

L'individuazione non è univoca e richiede pertanto una precisa autorizzazione formale da parte del Dirigente scolastico. Requisito essenziale è che si tratti di una "figura professionale" (escludendo quindi supporti di altro tipo legati a relazioni familiari o amicali) che abbia un'interazione con l'alunno o con la classe. A titolo di esempio possiamo citare, tra le figure interne all'istituzione scolastica:

- docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI (art. 15 c. 8 L. 104/92, come modificato dal DLgs 96/19);**
- docenti che svolgano azioni di supporto alla classe nel quadro delle attività di completamento.**

Resta di competenza della dirigenza stabilire la necessità o meno di tale individuazione formale, ricordando che, se ritenuto utile, è possibile prevedere la loro partecipazione in qualità di esterni a singoli incontri. In tal senso, può essere prevista anche la partecipazione di collaboratori scolastici e collaboratrici scolastiche che coadiuvano nell'assistenza di base.

GLO

Tra le figure esterne al contesto scolastico, **possono prendere** parte al GLO:

- ❖ specialisti e terapisti dell'ASL;
- ❖ specialisti e terapisti privati segnalati dalla famiglia; operatori/operatrici dell'Ente Locale, soprattutto se è attivo un Progetto Individuale;
- ❖ componenti del GIT.

Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce la loro disponibilità ad accettare l'incarico e l'impegno a rispettare la riservatezza necessaria. La famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, nonché a mantenere riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy. Uno specialista privato può essere individuato quale partecipante del GLO solo se dichiara di non essere retribuito dalla famiglia e la sua partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

GLO

L'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. Nel caso in cui l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico l'alunno dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza.

GLO

Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020

La composizione del GLO può essere integrata o modificata anche durante l'anno scolastico, con analoghe procedure, riportando le variazioni nell'apposito riquadro.

Su invito formale del Dirigente scolastico e - in caso di privati esterni alla scuola - acquisita l'autorizzazione dei genitori per la privacy, possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'ordine del giorno, anche altre persone il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del gruppo.

GLO

Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020

ARTICOLO 4

Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui all'articolo 16 e – di norma - entro il 31 di ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.

Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.

Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo.

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

ARTICOLO 4


Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.

Il GLO, nella composizione di cui all'articolo 3, comma 8 del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.

Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.

I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.



Il modello di PEI prevede un “Quadro informativo” redatto a cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO esterni all’istituzione scolastica, relativo alla situazione familiare e alla descrizione dell’alunno con disabilità.

1. Quadro informativo

Situazione familiare / descrizione dell’alunno/a

A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO

Questa sezione – a cura dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale – è destinata a fornire indicazioni sulla situazione familiare e una descrizione del bambino o della bambina, dell’alunno o dell’alunna, dello studente o della studentessa titolari del PEI. L’istituzione scolastica, sentiti i membri del GLO, può eventualmente sostenere genitori, studenti e studentesse in questo compito, secondo le loro esigenze.

Raccordo del PEI con il Profilo di Funzionamento

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a) del DLgs 66/2017, il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla redazione del PEI. Pertanto, è opportuno che il GLO, oltre a prendere visione del Profilo di Funzionamento, ne fornisca una sintesi che metta in evidenza le informazioni relative alle dimensioni rispetto alle quali è necessaria un'analisi puntuale, seguita dalla progettazione di interventi specifici. Nel PEI sono riportati, attraverso una sintetica descrizione, gli elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento. Qualora, nella fase transitoria di attuazione delle norme, non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale

2. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento

o dalla Diagnosi Funzionale, se non disponibile

Sintetica descrizione, considerando in particolare le dimensioni sulle quali va previsto l'intervento e che andranno quindi analizzate nel presente PEI

specificare:

- se è stato redatto il Profilo di Funzionamento, riportando il quadro sintetico ivi contenuto;
- se non si dispone del Profilo di Funzionamento e, in tal caso, riportare o estrarre le informazioni di riepilogo conclusive contenute nella Diagnosi funzionale o nel Profilo Dinamico Funzionale.

In base alle indicazioni del Profilo di Funzionamento (o della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale se non è stato ancora redatto) sono individuate le dimensioni rispetto alle quali è necessario definire nel PEI specifici interventi. Le sezioni del PEI non coinvolte vengono omesse.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66

NOVELLATO

Articolo 5

Commissioni mediche.

La domanda per l'accertamento della condizione di disabilita' in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66

NOVELLATO

Articolo 5

Commissioni mediche.

Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS** quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.**

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66

NOVELLATO

Articolo 5

Commissioni mediche.

Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295*, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilita' genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

*Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti

Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, e' redatto da una unita' di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:

a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;

b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'eta' evolutiva, un assistente sociale o un pedagogo o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.

Con la collaborazione dei genitori e con la partecipazione del Ds o di un docente specializzato

Le FAQ del Ministero

Cosa si intende per **supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare**?
Partecipa o no agli incontri del GLO?

Come è scritto nelle Linee Guida (*pag. 10*) l'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL è un organo distinto rispetto al GLO e come tale non ne fa parte, ma le figure professionali che lo compongono e che interagiscono con l'alunno possono certamente rientrarvi ed essere quindi individuate a tutti gli effetti come membri, da convocare regolarmente ad ogni incontro.

Si possono concordare secondo i bisogni anche altre modalità di supporto, più flessibili, come, ad esempio, consulenze, controllo dei documenti di programmazione, interventi in caso di necessità o altro.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66

NOVELLATO

Articolo 5

Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

- è il documento propedeutico** e necessario alla predisposizione del (Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;
- definisce** anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;
- è aggiornato** al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonchè in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
- I genitori** o chi ne esercita la responsabilità genitoriale **trasmettono** il profilo di funzionamento all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto

Il Profilo di funzionamento ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.


e' redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente

Il nuovo modello prevede nelle diverse fasi l'interazione delle scuole con l'INPS, l'Unità di Valutazione Multidimensionale dell'ASL (UMV-ASL)

Unità di
Valutazione
Multidisciplinare

REDIGE

IL PROFILO DI
FUNZIONAMENTO



Esame della documentazione

In caso di controversie sull'interpretazione dei contenuti della certificazione, il Dirigente scolastico o chi presiede la seduta può chiedere al rappresentante dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL un'interpretazione del contenuto della stessa. In caso di indicazioni di norme non corrispondenti alla tipologia di disabilità indicati nella documentazione clinica, qualora non si raggiunga un accordo in seno al GLO, chi presiede la riunione trasmette i documenti oggetto di discussione al Dirigente scolastico che provvede a chiedere chiarimenti al Presidente della Commissione INPS del territorio ove è stato rilasciato. In ogni caso, qualora un componente del GLO ravvisi eventuali incongruenze circa il contenuto della certificazione, chi presiede la riunione trasmette la documentazione al Dirigente scolastico che provvede a contattare il competente ufficio dell'INPS preposto al controllo delle Commissioni di valutazione.

Raccordo del PEI con il Progetto Individuale

Nel PEI sono esplicitate indicazioni relative al raccordo tra il PEI e il Progetto Individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di realizzare una progettazione inclusiva che recepisca anche azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall'Ente locale, rivolte allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale. Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato già redatto, al momento della predisposizione del PEI, è necessario riportare una sintesi dei contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di coordinamento e interazione con il PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia. Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato richiesto e non ancora redatto, è opportuno raccogliere indicazioni utili per la redazione del Progetto.

3. Raccordo con il Progetto Individuale di cui all'art. 14 della Legge 328/2000

a. Sintesi dei contenuti del Progetto Individuale e sue modalità di coordinamento e interazione con il presente PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia. (Se il progetto individuale è stato già redatto)

Se il Progetto Individuale è stato già redatto, si può riportare una sintesi dei contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di coordinamento e interazione con il PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia.

Le Faq del Ministero

Come ottenere il Progetto Individuale per coordinarlo e creare l'interazione con il PEI?

Il Progetto individuale va chiesto al Comune di residenza dalla famiglia (DLgs 66/17, art. 6).

Per garantire il necessario coordinamento, una volta approvato, sarebbe importante che un rappresentante del Comune partecipasse al GLO come membro effettivo.



3. Raccordo con il Progetto Individuale di cui all'art. 14 della Legge 328/2000

a. Sintesi dei contenuti del Progetto Individuale e sue modalità di coordinamento e interazione con il presente PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia (se il progetto individuale è stato già redatto) _____

b. Indicazioni da considerare nella redazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 Legge n. 328/00 (se il progetto individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto)



comprende:

- il Profilo di Funzionamento;
- le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;
- il Piano educativo individualizzato a curadelle scuole;
- i servizi alla persona cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale;
- le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;
- le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

IN QUALE ARTICOLO DEL DECRETO LEGISLATIVO N 66 SI PARLA DI PROGETTO INDIVIDUALE? ART.6

CHE COSA E' ? E' lo strumento che ha lo scopo di realizzare la piena integrazione delle persone con disabilità nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro. Viene richiesto dalla famiglia al Comune di residenza.

DA CHI E' REDATTO? e' redatto dal competente Ente locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità, con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.

IN QUALE LEGGE SI PARLA PER LA PRIMA VOLTA DI PROGETTO INDIVIDUALE? legge 8 novembre 2000, n. 328, articolo 14, comma 2

Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico

Al fine di individuare i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici, la progettazione è preceduta da attività di osservazione sistematica sull'alunno. L'osservazione sistematica - compito affidato a tutti i docenti della sezione e della classe - e la conseguente elaborazione degli interventi per l'alunno tengono conto e si articolano nelle seguenti dimensioni:

4. Osservazioni sull'alunno/a per progettare gli interventi di sostegno didattico

Punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici



a. Dimensione della relazione, dell'interazione e della socializzazione:

b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:

c. Dimensione dell'autonomia e dell'orientamento:

d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento:

Dagli assi (nella Diagnosi funzionale – 7 “Assi”)

- a) cognitivo;
- b) affettivo-relazionale;
- c) linguistico;
- d) sensoriale;
- e) motorio-prassico;
- f) neuropsicologico;
- g) dell'autonomia personale e sociale;

A questi si aggiungevano
– nel Profilo Dinamico Funzionale – ulteriori due “Assi”:

- a) comunicazionale;
- b) dell'apprendimento.



Alle “*Dimensioni*” nelle quali sono ricompresi tutti i diversi aspetti registrabili in ordine alle potenzialità del soggetto, riguadagnando e aggregando, in un'ottica di sintesi, i precedenti “*parametri*” o “*assi*” già utilizzati per la redazione del PEI.

A. Dimensione della *Socializzazione* e dell'*Interazione*

B. Dimensione della *Comunicazione* e del *Linguaggio*

C. Dimensione dell'*Autonomia* e dell'*Orientamento*

D. Dimensione *Cognitiva, Neuropsicologica* e dell'*Apprendimento*

L'osservazione per la progettazione: quali dimensioni?



Area del sé

Rapporto con gli altri

**1. la dimensione della
relazione, della
interazione e della
socializzazione**

Relazione consapevole con i pari

Motivazione all'apprendimento

Interazioni con gli adulti

L'osservazione per la progettazione: quali dimensioni?



Mezzi privilegiati

Competenza linguistica

**2. la dimensione della
comunicazione e
del linguaggio**

Uso comunicativo del linguaggio

Comprensione del linguaggio orale

Comunicazione
non verbale

L'osservazione per la progettazione: quali dimensioni?



Autonomia sociale

Autonomia personale

**3. la dimensione
dell'autonomia e
dell'orientamento**

Motricità globale

Funzionalità visiva e uditiva

Motricità fine

L'osservazione per la progettazione: quali dimensioni?



Capacità mnestiche

Stili cognitivi

**4. Dimensione cognitiva,
neuropsicologica
e dell'apprendimento**

Competenze di
letto-scrittura

Organizzazione spazio-
temporale

Competenze di
calcolo

Progettazione degli interventi di sostegno didattico

la dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione

la dimensione della comunicazione e del linguaggio

la dimensione dell'autonomia e dell'orientamento, che fa riferimento all'autonomia della persona e all'autonomia sociale

la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento,

DIMENSIONE A

«DIMENSIONI»

(Art. 7, DLgs n. 66/2017)

Dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione, per la quale si fa riferimento sia alla sfera affettivo relazionale - considerando ad esempio l'area del sé, le variabili emotivo/affettive dell'interazione, la motivazione verso la relazione consapevole e l'apprendimento - sia alla sfera dei rapporti sociali con gli altri, con il gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento – considerando ad esempio la capacità di rispettare le regole del contesto, di giocare/studiare/lavorare insieme agli altri, di condividere l'impegno, i tempi e i risultati comuni;

«PARAMETRI O ASSI»

(DPR 24 febbraio 1994)

affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del sé, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;

DIMENSIONE B

«DIMENSIONI»

(Art. 7, DLgs n. 66/2017)

Dimensione della comunicazione e del linguaggio per la quale si fa riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale e al relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi; si considera anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati;

«PARAMETRI O ASSI»

(DPR 24 febbraio 1994)

comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;

linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;

DIMENSIONE C

«DIMENSIONI» (Art. 7, DLgs n. 66/2017)	«PARAMETRI O ASSI» (DPR 24 febbraio 1994)
Dimensione dell'autonomia e dell'orientamento per la quale si fa riferimento all'autonomia della persona e all'autonomia sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile);	<ul style="list-style-type: none">✓ autonomia, esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale;✓ motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate;✓ sensoriale, esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e tattile;

DIMENSIONE D

«DIMENSIONI»

(Art. 7, DLgs n. 66/2017)

Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento, per la quale si fa riferimento alle capacità mnesiche, intellettive e all'organizzazione spazio-temporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d'età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.

«PARAMETRI O ASSI»

(DPR 24 febbraio 1994)

- ✓ **cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse;**
- ✓ **neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale;**
- ✓ **apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all'età pre scolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.)**

Decreto, art. 8 - *Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico*

▲ **4. Osservazioni sull'alunno/a per progettare gli interventi di sostegno didattico**

Punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici

a. Dimensione della relazione, dell'interazione e della socializzazione:

b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:

c. Dimensione dell'autonomia e dell'orientamento:

d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento:

Per ciascuna delle dimensioni sono da individuare:

a. obiettivi ed esiti attesi;

b. interventi didattici e metodologici, articolati in: i. attività; ii. strategie e strumenti.

5. Interventi per l'alunno/a: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità

- ▶ La Sezione precedente, redatta a seguito dell'attenta e sistematica osservazione del bambino o della bambina, a partire dalla Scuola dell'Infanzia (osservazione che deve continuare, in linea con lo sviluppo evolutivo e con i necessari cambiamenti che accompagnano la persona, per tutto il ciclo di studi, rinnovandosi ad ogni nuovo anno), mira a mettere in **evidenza i punti di forza** sui quali muovere l'azione educativo-didattica.
- ▶ Su tali basi, si elaborano gli interventi educativi e didattici, in vista della realizzazione di specifici obiettivi. Si tratta di interventi trasversali, che agiscono sulle dimensioni fondamentali – quali sono state descritte nel capitolo precedente – per lo sviluppo potenziale delle capacità, facoltà, abilità.
- ▶ In tale linea di intervento, andranno individuati gli obiettivi specifici, in relazione a precisi esiti attesi e, per ciascuno di essi, andranno descritte le modalità e i criteri di verifica per il loro raggiungimento.
- ▶ Più precisamente, andranno indicati:
 - ▶ – **OBIETTIVI**, specificando anche gli esiti attesi;
 - ▶ – **INTERVENTI DIDATTICI E METODOLOGICI, STRATEGIE E STRUMENTI** finalizzati al raggiungimento degli obiettivi;
 - ▶ – **VERIFICA (metodi, criteri e strumenti utilizzati per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti).**

Articolo 8 Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico

SEZIONE 5

Interventi per l'alunno/a: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità

5. Interventi per l'alunno/a: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità

A. Dimensione: RELAZIONE / INTERAZIONE / SOCIALIZZAZIONE → *si faccia riferimento alla sfera affettivo relazionale, considerando l'area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all'apprendimento*

OBIETTIVI, specificando anche gli esiti attesi	
INTERVENTI DIDATTICI E METODOLOGICI, STRATEGIE E STRUMENTI finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	
VERIFICA (metodi, criteri e strumenti utilizzati per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti)	

Per ciascuna delle dimensioni di cui al comma 2 sono da individuare:

- a. obiettivi ed esiti attesi;
- b. interventi didattici e metodologici, articolati in:
 - i. attività;
 - ii. strategie e strumenti.

SEZIONE 5

Interventi per l'alunno/a: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità

Revisione

Data: _____

Specificare i punti eventualmente oggetto di revisione relativi alle Dimensioni interessate	
---	--

Verifica conclusiva degli esiti

Data: _____

Con verifica dei risultati conseguiti e valutazione sull'efficacia di interventi, strategie e strumenti	
---	--

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, nella progettazione educativo-didattica si pone particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Al fine di realizzare quanto indicato all'articolo 7, comma 2 del DLgs 66/2017, sono condotte dai docenti osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell'osservazione sistematica dell'alunno con disabilità e della classe, avendo cura, nella scuola secondaria di secondo grado, di tener conto delle indicazioni fornite dallo studente.

A seguito dell'osservazione del contesto scolastico, sono conseguentemente indicati obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati e di indicazioni dello studente con disabilità. Particolare cura è rivolta allo sviluppo di "processi decisionali supportati", ai sensi della Convenzione ONU (CRPD).


6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori

Osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell'osservazione sistematica dell'alunno o dell'alunna e della classe



- a) **“Fattori ambientali e ICF”** analizza le indicazioni di contesto che possono emergere dal Profilo di Funzionamento fornendo suggerimenti per un eventuale adattamento in ambito scolastico.
- b) **“Barriere e facilitatori in un ambiente di apprendimento inclusivo”** fornisce indicazioni per individuare i fattori che possono aiutare o ostacolare la realizzazione di un ambiente di apprendimento inclusivo, applicabili anche in assenza del Profilo di Funzionamento.

Capacità e performance: esempi dell'influenza di facilitatori e barriere



CAPACITÀ	FACILITATORI	PERFORMANCE
<ul style="list-style-type: none">● Capacità articolatorie verbali non presenti● Linguaggio espressivo assente● Capacità nulla	<ul style="list-style-type: none">● Tavola di comunicazione con simboli● Persona in grado di decodificare i simboli	<ul style="list-style-type: none">● Performance comunicativa espressiva adeguata sui bisogni base
CAPACITÀ	BARRIERE	PERFORMANCE
<ul style="list-style-type: none">● Capacità verbali buone● Linguaggio espressivo adeguato● Buone capacità	<ul style="list-style-type: none">● Fattore contestuale personale negativo: forte ansia sociale in presenza di estranei	<ul style="list-style-type: none">● Performance comunicativa espressiva deficitaria sul versante della partecipazione sociale con estranei o persone poco familiari

7. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo

Obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati.



Dopo aver analizzato il contesto nella sezione precedente, qui si definiscono gli interventi che si intendono attivare per realizzare un efficace ambiente di apprendimento inclusivo. Anche per questa sezione, il modello da compilare prevede un unico campo aperto, non strutturato, da redigere con flessibilità, completato solo dallo spazio per eventuali revisioni e da quello per la verifica conclusiva degli esiti. Partendo dalle osservazioni espresse nella Sezione n. 6, si tratta innanzitutto di definire quali iniziative si intendono attivare per rimuovere le barriere individuate, o almeno ridurre gli effetti negativi attraverso strategie organizzative o supporti compensativi, ma anche di riflettere su come valorizzare i facilitatori offerti dal contesto per trarre il massimo vantaggio operativo per il successo del progetto di inclusione.